




COMUNE DI LENOLA

PROVINCIA DI LATINA
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Socio Associazione Nazionale Città dell'Olio



Via Municipio, 8 C.A.P. 04025
Tel. 0771/595837 Fax 0771/588181
c.f. 81003310596

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO URBANISTICA n. 232 del 21.09.2023

OGGETTO: FINANZIAMENTO STRAORDINARIO IN ATTUAZIONE D.G.R. N. 580 DEL
16.09.2021. RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA COLLE. PROVVEDIMENTI E
AFFIDAMENTO SENZA EFFICACIA. CUP D39G19000480006 – CIG 9863530A71

Visto di compatibilità finanziaria attestante ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. A punto 2 del d.l. 78-
2009 convertito con legge 109/2009;

Il Resp.le UTC/ Urb.ca
f.to ing. Pietro D'Orazio

Data, 21.09.2023

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.


Reg. 824 del 22 SET. 2023

L'addetto alla pubblicazione
f.to Immacolata Fasolo

Data, 22 SET 2023

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data, 21.09.2023



Il Resp.le UTC/ Urb.ca
ing. Pietro D'Orazio

OGGETTO: FINANZIAMENTO STRAORDINARIO IN ATTUAZIONE D.G.R. N. 580 DEL 16.09.2021. RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA COLLE. PROVVEDIMENTI E AFFIDAMENTO SENZA EFFICACIA. CUP D39G19000480006 – CIG 9863530A71

IL RESPONSABILE AREA TECNICO URBANISTICA

PREMESSO che

- ✓ in data 20/04/2021, dalla Regione Lazio, è stata approvata la Deliberazione Giunta n. 206/2021 avente ad oggetto “Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;
- ✓ con D.G.R. n. 580 del 16/09/2021 la Giunta Regionale ha concesso un contributo straordinario per complessivi € 10.999.073,97, a valere sulle risorse finanziarie del capitolo U0000C12520 del bilancio regionale “Concorso regionale alla realizzazione di investimenti di carattere locale” (Missione 18, Programma 01, Piano dei Conti 2.03.01.02.000) – annualità 2021 per € 9.000.000,00 - annualità 2022 per € 1.999.073,97 suddiviso per vari Enti ed in particolare € 1.000.000,00 per il Comune di Lenola;
- ✓ sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 117 supplemento 1 del 16.12.2021 è stata pubblicata la Determinazione 06 dicembre 2021 n. G15109 “Attuazione D.G.R. n. 580 del 16/09/2021 recante “Legge regionale n. 14/2008 art. 1 comma 38, concessione di finanziamenti straordinari” - Perfezionamento di prenotazione per complessivi € 10.999.073,97 a valere sulla prenotazione da bollinatura n. 170698/2021 per € 1.946.500,61, n. 168974/2021 per € 7.053.499,39 e n. 2043/2022 per € 1.999.073,97 - capitolo U0000C12520 - Missione 18, Programma 01, Piano dei Conti 2.03.01.02.000.che prevede l’assegnazione del finanziamento straordinario al Comune di Lenola pari a € 1.000.000,00 al fine della realizzazione di un intervento di riqualificazione in zona Colle;
- ✓ l’intervento di cui trattasi è inserito nel programma triennale delle OO.PP. di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
- ✓ con determina dell’Area Tecnico Urbanistica n. 57 del 10.03.2023, a parziale rettifica/integrazione della determina n. 75 de 08.04.2022, è stato conferito incarico per la progettazione, coordinamento della sicurezza e Direzione dei Lavori, al RTP arch. Bozza capogruppo arch. Remo Bozza da Formia;
- ✓ il progetto definitivo/esecutivo, verificato e validato dal RUP ing. Pietro D’Orazio come da verbale trasmesso via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.lenola.it in data 12.05.2023, è stato approvato, compreso il quadro economico riepilogativo, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 12.05.2023;
- ✓ con determinazione dell’Area Tecnica n. 115 del 22.05.2023 è stata emanata procedura di gara attraverso la piattaforma M.E.P.A.;
- ✓ con determinazione dell’Area Tecnica n. 136 del 16.06.2023 è stata nominata la Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 costituita da arch. Maristella Delli Colli (presidente), dott.ssa Maria Pia Fiore componente, ing. Raffaele Di Murro componente;
- ✓ la procedura di gara è stata svolta e sono stati redatti numero 4 verbali di gara ed in particolare:
 - verbale n. 01 RUPdel 13.06.2023 (seduta pubblica amministrativa);
 - verbale n. 02 RUPdel 13.06.2023 (seduta pubblica amministrativa);
 - verbale n. 01 Commissione del 23.06.2023 (seduta riservata della Commissione di Gara);
 - verbale n. 02 Commissione del 23.06.2023 (seduta pubblica offerta economica)

DATO ATTO che

- ✓ la Commissione Giudicatrice ha concluso le operazioni di gara proponendo l’aggiudicazione a favore dell’operatore COSTRUZIONI GUGLIETTA ABRAMO srl in base alla seguente graduatoria risultante dalla somma del punteggio dell’offerta tecnica e del punteggio dell’offerta economica:
 1. COSTRUZIONI GUGLIETTA ABRAMO srl;
 2. CAPORINI COSTRUZIONI srl;
 3. GIF COSTRUZIONI srl;
- ✓ l’operatore economico COSTRUZIONI GUGLIETTA ABRAMO srl in sede di caricamento dell’offerta economica ha presentato la documentazione prevista del Disciplinare di Gara, allegata all’offerta, ed in particolare Il Computo metrico riportante le migliori comprensivo delle analisi dei nuovi prezzi e il quadro comparativo non firmati da tecnico abilitato ma esclusivamente dall’amministratore della ditta;

- ✓ il RUP ha richiesto parere all'ANAC in merito alla questione per valutare se sussistono le condizioni per l'esclusione dell'operatore COSTRUZIONI GUGLIETTA ABRAMO srl;
- ✓ il parere ANAC, nonostante richiesto in data 18.07.2023, non è ancora pervenuto e non sono certi i tempi in cui tale parere potrà pervenire e se esso sarà risolutivo;
- ✓ la Regione Lazio con nota prot. 972314 del 07.09.2023 ha concesso al Comune di Lenola l'ennesima proroga indicando come data ultima per perfezionamento contratto di appalto quella del 30.09.2023;
- ✓ per la motivazione di cui prima non è possibile attendere il parere dell'ANAC prima dell'aggiudicazione per grave e probabile rischio di definanziamento dell'opera fermo restando la possibilità per l'ente comunale di revoca/modifica degli atti di affidamento in autotutela ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies L. n. 241/1990, nel caso di pubblico interesse;

DATO ATTO altresì che

- ✓ il Disciplinare di Gara testualmente indica *Il soggetto che presiede il seggio di gara procede all'apertura telematicadell'Offerta Economica, procedendo all'apertura dei file in sequenza e provvede:a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione e ancora Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica» Sono escluse, dopo l'apertura della busta telematica dell'«Offerta Economica», le offerte: a) mancanti della firma del soggetto competente o,*;
- ✓ **PRESO ATTO della Sentenza del Consiglio di Stato n. 05959/2021REG.PROV.COLL. N. 08219/2020 REG.RIC.** nella quale si rappresenta che *il computo metrico estimativo comprensivo delle migliorie proposte dall'operatore economico in fase di gara rappresenta un importante strumento di apprezzamento - sotto il profilo economico, muovendo da quello tecnico - delle migliorie proposte dal concorrente, rispetto alle quali il documento vale a porre un collegamento fra i profili tecnici ed economici che la stazione appaltante può ben avere interesse ad apprezzare, anche in assenza di un puntuale criterio valutativo di riferimento (cfr., al riguardo, Cons. Stato, V, 27 aprile 2021, n. 3405, in cui si afferma che la disposizione della lex specialis che richiede l'inserimento a pena di esclusione dell'offerta economica del computo metrico estimativo "esprime il necessario collegamento sul piano economico tra le 'migliorie offerte' (inserite nei diversi elaborati da allegare all'offerta tecnica [...]) e il costo imputabile alle proposte migliorative"; Id., 6 maggio 2019, n. 2909, che qualifica il computo metrico estimativo quale "indispensabile supporto tecnico del progetto e strumento di valutazione della convenienza economica dell'offerta, oltre che della sua attendibilità, [e che] costituisce requisito essenziale del progetto", d'altra parte, occorre considerare che si tratta invero d'un documento espressamente previsto dalla normativa per l'attività di progettazione (cfr., ad es., gli artt. 24, comma 2, lett. m), 32, comma 1, 33, comma 1, lett. g), 42, comma 6, d.P.R. n. 207 del 2010, tuttora applicabili ai sensi dell'art. 216, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016; cfr. anche il terzo periodo di tale ultima disposizione, che richiama espressamente il computo metrico estimativo a fini progettuali) e che è qui richiesto in relazione alle migliorie proposte (per le quali manca, evidentemente, un documento progettuale di dettaglio a base di gara) sicché la stessa sua richiesta e inclusione fra la documentazione d'offerta rientra nelle facoltà della stazione appaltante confluendo in specie in una previsione non irragionevole né sproporzionata, che si pone in sintonia col ruolo e il significato attribuito dalla legge al computo metrico estimativo (cfr., tra l'altro, anche l'art. 32, comma 14-bis, d.lgs. n. 50 del 2016, in cui si prevede che «I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto»). Inoltre, non è possibile ammettere il soccorso istruttorio in caso di omessa presentazione di tale computo metrico, proprio perché trattasi di un elemento integrante l'offerta, e come tale non soccorribile ai sensi dell'art. 89, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, pena la (inammissibile) integrazione postuma dei documenti d'offerta;*
- ✓ **PRESO ATTO della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia N. 00661/2023 REG.PROV.COLL. N. 00423/2023 REG.RIC.** nella quale si specifica che *gli allegati dell'Offerta economica impattano sulla garanzia e sulla sostenibilità economica delle migliorie proposte, la cui sottoscrizione anche da parte del professionista abilitato all'esercizio della professione non rappresenta un requisito solo formale, bensì un'imprescindibile garanzia a tutela della serietà e sostenibilità delle soluzioni tecniche proposte, basata sull'assunzione di responsabilità da parte del progettista (Consiglio di Stato, sezione terza, 26 ottobre 2020, n. 6530, p. 29, oltre i precedenti citati dalle parti). Nella fattispecie concreta, le proposte migliorative e aggiuntive assumono un rilievo decisivo;*
- ✓ **DATO ATTO** che il provvedimento di esclusione di un operatore economico da una procedura di gara non può essere adottato dalla commissione giudicatrice, ma rientra nella competenza della stazione appaltante, ossia del

Responsabile Unico del Procedimento, principio ribadito dal **Consiglio di Stato, Sez. V, 12/ 02/ 2020, n.1104 dal cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 settembre 2018, n. 5371; III, 19 giugno 2017, n. 2983; V, 6 maggio 2015, n. 2274; V, 21 novembre 2014, n. 5760**, è, dunque, preclusa alla commissione giudicatrice ogni altra attività che non sia di giudizio in senso stretto, compresa, in particolare, la verifica della regolarità delle offerte e della relativa documentazione; la quale, ove sia stata in concreto svolta (normalmente, su incarico dell'amministrazione, ma anche in mancanza di specifico incarico), deve essere poi verificata e fatta propria della stazione appaltante, con riferimento al provvedimento di esclusione dalla procedura, quanto in precedenza sostenuto trova conferma, nell'art. 80 ("Motivi di esclusione") d.lgs. n. 50 cit. che, in più occasioni (e, precisamente, ai commi 5, 6, 8, 10 – bis) individua nella "stazione appaltante" il soggetto tenuto ad adottare il provvedimento di esclusione dell'operatore economico, secondo le regole del procedimento di gara la Commissione detiene un semplice potere di proposta, mentre il dominus della procedura d'appalto resta sempre comunque il R.U.P., al quale compete la decisione finale ed il potere di disporre l'esclusione dell'operatore economico dalla gara. Lo ha rammentato il **T.A.R. Toscana nella sentenza 685/2022**;

- ✓ **RITENUTO**, alla luce di quanto sopra esposto, fermo restando la possibilità eventuale di rettificare in autotutela a seguito del parere dell'ANAC, che sussistono le condizioni per l'esclusione dell'operatore economico COSTRUZIONI GUGLIETTA ABRAMO srl per la seguente motivazione: **l'operatore economico ha presentato in sede di caricamento dell'offerta economica la documentazione prevista del Disciplinare di Gara, allegata all'offerta, ed in particolare Il Computo metrico riportante le migliorie comprensivo delle analisi dei nuovi prezzi e il quadro comparativo, non firmati da tecnico abilitato ma esclusivamente dall'amministratore della ditta**;

VISTO:

- ✓ il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e il D. Lgs. 36/2023;
- ✓ il D.P.R. 207/2010;
- ✓ il Disciplinare di Gara;
- ✓ la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto, in particolare, l'art. 3, recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ✓ il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 recante Disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato;
- ✓ il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, T.U. delle leggi sugli EE.LL.;
- ✓ lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

per le motivazioni indicati nelle premesse che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- ✓ **di ESCLUDERE**, fermo restando la possibilità eventuale di rettificare in autotutela ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies L. n. 241/1990 a seguito del parere dell'ANAC, dalla procedura di gara de quo e dalla graduatoria, l'operatore economico COSTRUZIONI GUGLIETTA ABRAMO srl per la seguente motivazione: **l'operatore economico ha presentato in sede di caricamento dell'offerta economica la documentazione prevista del Disciplinare di Gara, allegata all'offerta, ed in particolare Il Computo metrico riportante le migliorie comprensivo delle analisi dei nuovi prezzi e il quadro comparativo, non firmati da tecnico abilitato ma esclusivamente dall'amministratore della ditta**;
- ✓ **di APPROVARE** il verbale n. 01 RUP del 13.06.2023, il verbale n. 02 RUP del 13.06.2023, il verbale n. 01 Commissione del 23.06.2023 e il verbale n. 02 Commissione del 23.06.2023, a meno dell'esclusione dell'operatore COSTRUZIONI GUGLIETTA ABRAMO srl;
- ✓ **di APPROVARE** la seguente graduatoria: n. 01 CAPORINI COSTRUZIONI srl – n. 02 GIF COSTRUZIONI srl;
- ✓ **di DARE ATTO** che l'esclusione dell'operatore COSTRUZIONI GUGLIETTA ABRAMO srl, comportando lievi modifiche dei punteggi dell'offerta tecnica, non modifica la posizione relativa tra gli altri operatori;
- ✓ **di AGGIUDICARE senza efficacia**, fermo restando la possibilità eventuale di rettificare in autotutela ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies L. n. 241/1990 a seguito del parere dell'ANAC, i lavori di **RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA COLLECUP D39G19000480006 CIG 9863530A71** alla ditta CAPORINI COSTRUZIONI srl con sede in Lenola (LT) alla via del Mare n. 19 cod. Fiscale e p. iva 02718520592 pec caporinicostruzioni@pec.it che ha offerto, oltre alla migliorie, un ribasso pari a 7,510 % equindi un importo pari a € 624.605,39 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 34.359,08 per totale contrattuale pari ad € 658.964,47 oltre iva al 10%;

- ✓ **DI ADEMPIERE** agli obblighi di pubblicità di cui all'*art. 23 del D. Lgs. nr. 33/2013 e all'art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012*;
- ✓ **DI ATTESTARE** che in relazione al presente atto non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'*art. 6 della L. n. 241/1990 ed all'art. 1, comma 9 lettera e) della L. n. 190/2012*;